

Comune di Meana di Susa

Città Metropolitana di Torino
Piazza Europa, 1 – 10050 MEANA DI SUSa (TO)
Telefono (0122-39.161)

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 2 DEL 27/01/2026

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI O COMUNQUE INCOMBENTI SULLE PUBBLICHE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE, DI SIEPI ED ARBUSTI E PER LA MANUTENZIONE DEI TERRENI A RIDOSSO DEI RETICOLI IDRICI E DELLE STRADE STESSE AL FINE DELL'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

CONSTATATO il crescente stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con le strade comunali, provinciali, vicinali ad uso pubblico, ecc. sulle quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali, invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica;

ACCERTATO lo stato di criticità presente sulle strade del territorio comunale, ove i boschi latitanti le strade, a causa del loro stato di totale abbandono, hanno ormai raggiunto una florida espansione e le essenze raggiungono altezze elevate e protese verso il sedime stradale. Inoltre molte piante risultano secche, parzialmente cadute o addirittura sradicate.

RILEVATO che la possibile caduta di piante, rami o di ogni altro materiale proveniente dalle ripe latitanti le strade possa costituire oltre ad una forte criticità per la circolazione stradale, un serio pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate; è assodato che negli ultimi tempi, causa il cambiamento climatico risultano estremamente frequenti situazioni meteoriche eccezionali con raffiche di vento di velocità e forza straordinaria e piogge a carattere torrenziale, ed essendo tale situazione in evidente aggravamento, si incrementano ulteriormente i pericoli sopra segnalati

RITENUTO inoltre evidente come la grave situazione riscontrata nei pressi delle strade pubbliche e di uso pubblico possa ritenersi un ulteriore potenziale pericolo per l'innescio di incendi boschivi;

CONSIDERATO inoltre che un adeguato stato manutentivo delle proprietà latitanti le strade, oltre alla limitazione dei pericoli sopra addotti, favorirebbe l'individuazione da parte degli utenti stradali pericoli di sorta, non ultimo quello creato dalla fauna selvatica, oltre ad una maggiore visibilità, scongiurando o limitando pericoli per sinistri spesso inevitabili e può garantire l'incolumità pubblica;

RILEVATO il gran numero di strade presenti all'interno del territorio comunale ed il conseguente altissimo numero di proprietà interessate, con deliberazione del 16.01.2026 n. 2 la G.C. a fronte di una attenta analisi sul territorio individuava le strade maggiormente trafficate, con maggior presenza di incroci ed accessi, con maggior predisposizione a sinistri anche di piccola entità, con presenza di illuminazione pubblica resa inefficiente o parzialmente inefficiente dalla incolta e invasiva vegetazione, ed in generale quelle i cui parametri richiedevano urgenti interventi di taglio e pulizia, e definiva alcuni indirizzi circa le priorità di intervento;

DATO ATTO CHE, tali indirizzi ed indicazioni sui tratti di strada su cui fosse maggiormente urgente intervenire, si rendevano necessari al fine, in particolar modo, di permettere al personale di vigilanza di effettuare i necessari controlli sull'adempimento all'ordinanza e, in caso di

inadempienza, all'immediata applicazione delle sanzioni previste dalla norma, ed al conseguente avvio dell'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese;

CHE sulla base del suddetto provvedimento venivano indicati come prioritari i tratti di strada provinciale all'interno del centro abitato ovvero i tratti di SP 172 e 254, meglio definiti come Via della Losa e Via Colle delle Finestre, oltre al tratto di diramazione SP 172 definita come Via Gravere;

RITENUTO per quanto sopra, nelle priorità elencate, di disporre affinché i privati proprietari di aree limitrofe alle strade interessate provvedano al taglio di rami e/o piante e siepi in modo da non creare pericolo per la sicurezza di persone e cose, non restringere o danneggiare le strade compromettendo la viabilità, nascondendo la segnaletica, ostacolando l'illuminazione pubblica, creando pericolo per le linee elettriche e telefoniche, per i muri di sostegno delle strade e per i reticoli idrici naturali ed artificiali.

CONSIDERATA l'urgenza di provveder in merito al fine di prevenire ogni pericolo che minacci l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e che il fine della tutela dell'integrità fisica e della incolumità delle persone è pertinente su ogni altro interesse pubblico.

RICHIAMATI pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti al confine stradale ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedono rispettivamente:

- *Art. 29, comma 1: I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;*
- *Art. 29, comma 2: Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*
- *Art. 31: I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.*

RICHIAMATI altresì gli artt. 18, 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che stabiliscono ulteriori norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

RICHIAMATI inoltre i sottocitati articoli del vigente Regolamento di polizia Urbana e Rurale:

- l'art. 77 che prevede espressamente sia per gli alberi esistenti e sia per quelli che nascono o si piantano lungo le strade, l'obbligo, fra l'altro, di osservare la distanza di mt. 3,00 dal confine stradale per alberi ad alto fusto, e di mt. 1,5 mt dal confine stradale per alberi non ad alto fusto (Si considerano tali, quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami);
- l'art. 85 che obbliga i proprietari ed i conduttori di fondi a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, demandando al C.d.S. le modalità di contenimento presso le curve stradali di siepi e ramaglie. Lo stesso articolo prescrive inoltre che eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada o esistenti comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità, in quanto costituenti limitazione alla visibilità o alla sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno.
- l'art. 85 al comma 5 prevede, per chi viola le disposizioni del citato articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dal vigente

Codice della Strada, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi;

APPURATO che il Codice della Strada definisce in modo inequivocabile il “confine stradale”, identificato ex art. 3, punto 10): “*esso è determinato dal confine catastale dell’area demaniale e solo qualora non vi siano atti di acquisizione o fasce di esproprio di progetto il confine stradale è identificato, nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea*”;

DATO ATTO che per il combinato disposto degli artt. del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) soprarichiamati, oltre alle specifiche previsioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale, si rende necessario che i proprietari dei fondi laterali alle strade provvedano alla loro manutenzione affinché siano impediti e/o prevenute situazioni di pericolo che possono essere determinate dalla caduta di piante, dalla manutenzione delle ripe nonché dalla caduta di massi o altro materiale sulla strada;

VISTE le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito,

RAVVISATA in ogni caso la responsabilità prevista all’art. 2051 del c.c. per cui “...*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito...*” e che la stessa trova applicazione anche in capo ai proprietari di fondi su cui è presente vegetazione, di impianto precedente o successivo rispetto all’entrata in vigore del D.lgs n. 285 del 1992, per la quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, come da giurisprudenza civile in materia.

RITENUTO di dover provvedere in merito e che a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica, nonché esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento.

VISTO l’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo e ravvisatane l’applicabilità in virtù dell’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità.

O R D I N A

1) A tutti i PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI /CONDUTTORI dei fondi frontisti delle Strade Provinciali di cui in premessa di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto:

- a) Al taglio delle piante arbustive ed arboree che siano anche solo parzialmente ricomprese in una fascia di 3 m (misurata orizzontalmente) a partire dal confine stradale come definito in premessa e che pertanto possano determinare un rischio per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi o comunque intralcio al transito ed alla visibilità;
- b) Al taglio di quelle piante, comunque pericolanti, siano esse essiccate, fortemente inclinate, in cattivo stato vegetativo, ecc. che in caso di caduta potrebbero interessare anche solo parzialmente il sedime stradale, e quindi anche ampiamente esterne alla fascia dei succitati 3 m;
- c) Alla regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creino ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione, allo sgombero della neve ed in genere alla regolare circolazione veicolare e pedonale;
- d) Al taglio delle piante e degli arbusti che interferiscono e/o condizionano e/o compromettono la regolare illuminazione pubblica notturna ovvero che possano creare disagi in caso di caduta su linee elettriche e telefoniche ovvero che interferiscano con esse;

- e) Ad assicurare la rimozione di materiali di qualsiasi natura, in particolare quelli vegetali, provenienti dai fondi latitanti la strada, che ostruiscano anche parzialmente le cunette stradali o che comunque ostacolino il normale deflusso delle acque, ripristinandone la funzionalità;
 - f) Alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale ovvero comprometterne la sicurezza;
 - g) Al mantenimento dei propri fondi in perfetto ordine al fine di evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
- 2) A tutti i **PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI /CONDUTTORI** dei terreni l'obbligo costante di mantenere, curare e tagliare l'erba, rami pendenti prospicienti e confinanti con le strade, al fine di evitare ogni potenziale pericolo per la circolazione e nel rispetto del decoro urbano; inoltre in applicazione alle prescrizioni contenute nel vigente regolamento di polizia urbana e rurale si rammenta che "...*art. 16 Proprietari, amministratori o conduttori, hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che protendono sulla carreggiata stradale...*", e che "...*art. 12 I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza...*"

DISPONE

Che trascorso inutilmente il termine temporale di cui al punto 1) del presente dispositivo senza che gli interessati abbiano provveduto autonomamente al taglio delle piante, delle siepi, ecc. come sopra dettagliatamente indicato, l'Amministrazione Comunale si vedrà obbligata ad agire in sostituzione degli inadempienti, demandando al personale del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, azienda in house del Comune di Meana di Susa, l'esecuzione del taglio e del recupero del legname, **addebitando per intero alle rispettive proprietà i costi di intervento.**

Si rammenta che l'esecuzione dei lavori, ovvero il pagamento dell'importo definito dal presente provvedimento, sono inderogabili ai sensi anche dell'Art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), trattandosi di lavori volti a garantire la pubblica incolumità.

DISPONE INOLTRE

Che ai trasgressori siano applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S., di cui di seguito si esplicitano le principali:

Articolo C.D.S.	Oggetto	Sanzione
18	Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati	da € 173,00 a € 694,00 (pagamento entro 5 gg. € 121,10)
29	Piantagioni e siepi	da € 173,00 a € 694,00 (pagamento entro 5 gg. € 121,10)
31	Manutenzione delle ripe	da € 173,00 a € 694,00 (pagamento entro 5 gg. € 121,10)

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e dal codice della strada, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per quanto non previsto negli artt. succitati

da € 25,00 a € 500,00 in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

AVVERTE CHE

- Fatte salve le sanzioni amministrative su riportate, la violazione del presente provvedimento per il caso di inottemperanza è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice Penale.
- Sono previste precise responsabilità civili e penali a carico di coloro che risultano inadempienti in caso di eventuali danni cagionati a persone o cose ascrivibili agli stessi e che l'Ufficio di Polizia Locale e la Forza Pubblica è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE INOLTRE CHE

Per le operazioni di taglio, ecc. di cui alla presente Ordinanza, ci si dovrà attenere alle seguenti regole:

- a) gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti in modo da non produrre danni alla sede stradale, ai versanti, banchine, ecc. o agli utenti delle stesse.
- b) Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
- c) Per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, non è necessario ottenere autorizzazione di concessione o di occupazione di suolo pubblico e non è necessario il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Regionale o del Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità;
- d) Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) per l'ottenimento di ordinanza di regolamentazione della circolazione, qualora necessari;
- e) Fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista; a tal fine si ritiene opportuno rammentare che in ogni caso sussiste la responsabilità prevista all'art. 2051 del c.c. per cui *"...Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" e che trova applicazione anche in capo ai proprietari di fondi su cui è presente vegetazione, di impianto precedente o successivo rispetto all'entrata in vigore d D.lgs n. 285 del 1992, per la quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza", come da giurisprudenza civile in materia..."*.

RICORDA E COMUNICA CHE

- Il personale avente funzione di Polizia Stradale è incaricato della vigilanza per il rispetto del presente provvedimento, nonché di intimare, nel caso in cui dalla sanzione derivi la sanzione

accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, quale attività debba compiere il trasgressore in relazione alla violazione commessa (Art. 211 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada);

- La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, affissione nelle bacheche del territorio comunale e in tutte le ulteriori forme ritenute possibili per la massima divulgazione; viene inoltre:
 - Inviata alla Prefettura di Torino;
 - Inviata al Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte;
 - Inviata alla Città Metropolitana di Torino;
 - Pubblicata all'albo pretorio;
 - Affissa negli spazi pubblici;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
- Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso al Prefetto di Torino nel termine di 30 giorni dalla notificazione, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

IL SINDACO
(Federico RAGALZI)